S.N.A.L.S.- CONF.S.A.L.

SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO LAVORATORI SCUOLA
CONFEDERAZIONE SINDACATI AUTONOMI LAVORATORI

SEGRETERIA PROVINCIALE
VICENZA, viale Milano, 37 - tel.0444 323049 fax 325240
BASSANO d.G., via Monte Santo, 14 (angolo Via Passalacqua)- tel. – fax 0424 382483
SCHIO, via G. D'Annunzio, 18/c – tel. – fax 0445 670080
e-mail: veneto.vi@snals.it

INFORMATIVA N. 231
9 luglio 2012

Alla RSU
All'Albo sindacale
e, p.c. **Ai Dirigenti Scolastici**
Ai DSGA

Interdizione anticipata dal lavoro per gravi complicanze della gravidanza

Competenza	• Con il decreto *semplificazioni*, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in Legge 4 aprile 2012, n. 35, passa alla competenza dell'ASL determinare il periodo di interdizione anticipata dal lavoro nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza (art. 17, comma 2, lettera a), D.Lgs 151/2001. • Resta di competenza dei Servizi ispettivi delle Direzioni provinciali del lavoro l'interdizione anticipata dal lavoro di cui alla lettera b) "*quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino*" e alla lettera c) "*quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 12*".
Interdizione anticipata di cui alla lettera a)	• All'ASL è devoluta, in via esclusiva, tutta la procedura di interdizione anticipata dal lavoro per gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose, compresa l'adozione del provvedimento finale. • Il provvedimento deve essere emanato entro sette giorni dalla ricezione dell'istanza della lavoratrice. • L'interdizione anticipata è assimilabile, ai fini del riconoscimento del diritto alla indennità di maternità, alla "normale" astensione obbligatoria prima del parto. • La cessazione del rapporto di lavoro non incide sulla validità dei provvedimenti di interdizione disposti. • Il prolungamento del diritto alla prestazione economica (c.d. protezione assicurativa), previsto in 60 giorni dall'articolo 24, 2° comma, D.Lgs. 151/2001, vale anche nei casi di interdizione anticipata. • Nei casi in cui l'interdizione anticipata non sia concessa con un unico provvedimento (valido cioè per un periodo ininterrotto fino all'inizio del periodo di astensione obbligatoria), ma sia autorizzata attraverso vari provvedimenti e *con soluzione di continuità, anche di un solo giorno*, tra un provvedimento e l'altro, occorre verificare, ai fini del diritto alla indennità di maternità, che non siano trascorsi più di 60 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, non solo rispetto al primo provvedimento, ma anche rispetto ai provvedimenti successivi.
Interdizione anticipata di cui alle lettera b) e c)	• L'indennità di maternità non è erogabile dopo la cessazione del rapporto di lavoro.

Le sedi Snals	***Sede di Vicenza: Viale Milano, 37 – tel. 0444 323049*** • ***orario: al mattino dalle 9 alle 12 da Lunedì a Venerdì al pomeriggio dalle 16,00 alle 19,00 Lunedì, Martedì e Giovedì*** ***Sede di Bassano del Grappa: via Monte Santo, 14 – tel. 0424 382483*** • ***orario: Lunedì, Martedì, Giovedì dalle 16,00 alle 18,00*** ***Sede di Schio: via G. D'Annunzio, 18/c – tel. 0445 670080*** • ***orario: Martedì, Venerdì dalle 15,00 alle 17,30***

a cura di Elio Costa
veneto.vi@snals.it